

## SCHEDA INFORMATIVA ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

**Titolo abilitativo: DIA ad efficacia immediata.**

### **A. DESCRIZIONE.**

Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

E' vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.

E' comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing<sup>1</sup> al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici.

E' altresì vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante itinerante e ambulante su posteggio.

Per effettuare il piercing del padiglione auricolare non è richiesta autorizzazione; i soggetti interessati all'attività devono darne comunicazione al comune competente per territorio trenta giorni prima dell'avvio della medesima.

### **B. ALTRE INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITA'.**

#### **Endoprocedimenti attivabili.**

L'avvio di un attività di estetica, nella generalità dei casi, implica l'attivazione degli endoprocedimenti di seguito elencati:

#### **ASL per profili strutturali/funzionali igienico sanitari.**

**Urbanistico edilizio** per adempimenti connessi ad aspetti strutturali (ivi comprese agibilità, destinazione d'uso, ecc...).

**EDILIZIA** per adempimenti relativi agli scarichi idrici.

**AMBIENTE** per adempimenti relativi all'inquinamento acustico. In base alla normativa vigente sulle attività rumorose occorre effettuare la valutazione previsionale di impatto acustico e/o presentare apposito modello che attesti l'eventuale esenzione o di aver precedentemente espletato tale adempimento.

**SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO**, adempimenti ISPEL, e relativi all'impiantistica.

**INSEGNA**, per l'installazione dell'insegna l'interessato dovrà conseguire apposito titolo abilitativi.

### **C. CHE REQUISITI DEVE AVERE**

#### **1) Requisiti oggettivi.**

I locali devono essere conformi a quanto previsto dalle normative di riferimento in ordine ai requisiti urbanistici ed edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza.

In particolare:

I locali devono avere destinazione d'uso conforme alla normativa urbanistica ed edilizia di riferimento;  
Gli arredi e le attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalle normative di riferimento in ordine ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza;

Gli impianti tecnici presenti nei locali devono osservare le prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia;

L'attività deve essere svolta nell'osservanza di quanto previsto dalla normativa di riferimento, statale e comunale, in ordine alla sua conduzione igienica;

L'attività deve essere svolta altresì nell'osservanza di quanto previsto dalla normativa di riferimento, in materia di impatto ambientale ed acustico.

Gli esercizi destinati all'esercizio di piercing e tatuaggi devono avere una superficie non inferiore a 25 metri quadrati e sono composti di:

- a) locale polifunzionale per ricevimento, informazione, attesa della clientela e servizio cassa;
- b) locale per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione per l'esecuzione delle prestazioni;
- d) locale o spazio magazzino;
- e) locale o spazio spogliatoio;
- f) servizio igienico con possibile uso promiscuo ai sensi della lettera e);
- g) eventuali corridoi e disimpegni.

## **2) Requisiti soggettivi morali (o di onorabilità).**

Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575, riportate nell'Allegato 1 del dlgs. 8 agosto 1994 n. 49.

Tali suddette cause non devono sussistere nei confronti delle società/ consorzi.

Più specificamente, con riferimento alle società e ad i consorzi, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di moralità deve riferirsi, oltre che all'interessato,:

- a) per le società in nome collettivo (s.n.c), a tutti i soci;
- b) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- c) per le società per azioni (s.p.a.), in accomandita per azioni (s.a.p.a), società a responsabilità limitata (s.r.l.) al legale rappresentante e degli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
- d) per i consorzi ex art 2602 c.c. a chi ne ha la rappresentanza, agli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società consortili ex art. 2615 *ter* c.c., i consorzi con attività esterna di cui al libro V, titolo X capo II, sezione II del codice civile, le società di consorzi cooperativi, oltre al legale rappresentante ed agli altri componenti dell'organo di amministrazione, anche nei confronti di ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, nonché nei confronti dei soci per conto dei quali le società consortili operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- f) per le società cooperative, al legale rappresentante ed agli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;

g) per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato Italiano, a coloro che li rappresentano stabilmente sullo stesso.

### **3) Requisiti soggettivi professionali.**

Iscrizione nel Registro delle Imprese;

Per esercitare l'attività di tatuaggio e piercing è necessario che il titolare, la maggioranza dei soci lavoratori o il tecnico qualificato per attività di tatuaggio e piercing siano in possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi del regolamento di attuazione della L.R. 31 maggio 2004 n. 28.

I requisiti professionali sono necessari ovunque e a qualunque titolo sia svolta l'attività.

- SOCIETA' O COOPERATIVA ARTIGIANA: tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di tatuaggio e piercing devono essere in possesso della qualificazione professionale

- SOCIETA' O COOPERATIVA NON ARTIGIANA: tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di tatuaggio e piercing devono essere in possesso della qualificazione professionale.

La qualifica professionale di tecnico qualificato in tatuaggio si intende conseguita mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la partecipazione ad un corso della durata di seicento ore, il cui standard minimo è specificato nell'allegato I del regolamento di attuazione della L.R. 31.05.2004 n. 28.

Per accedere al corso occorre aver conseguito alternativamente:

- a) diploma di istruzione di secondo ciclo;
- b) qualifica professionale di secondo livello;
- c) diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed esperienza lavorativa biennale.

Al termine del percorso formativo ed al fine del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in tatuaggio, è previsto il superamento di un esame finale davanti ad una commissione la cui composizione è definita ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 del d.p.g.r. 47/R/2003. Uno dei componenti della commissione, rappresentante dei docenti, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Coloro che esercitano attività di tatuaggio partecipano, ogni cinque anni, ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è prevista lo svolgimento di un test finale. Gli obiettivi di competenza relative al corso di aggiornamento si riferiscono alle unità formative dell'area igienico-sanitaria.

Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in tatuaggio, intendono svolgere attività di piercing, conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale. Per essere ammessi al superamento dell'esame finale è necessario lo svolgimento di un percorso formativo della durata di trecento ore per le competenze relative all'area tecnico-professionale di tecnico qualificato in piercing. Il percorso formativo prevede esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte. Lo stage ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.

La qualifica professionale di tecnico qualificato in piercing si intende conseguita mediante il

superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la partecipazione ad un corso della durata di seicento ore, il cui standard minimo del percorso è specificato nell'allegato L al regolamento di attuazione della L.R. 31.05.2004 n. 28.

Per accedere al corso occorre aver conseguito alternativamente:

- a) diploma di istruzione di secondo ciclo;
- b) qualifica professionale di secondo livello;
- c) diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed esperienza lavorativa biennale.

Al termine del percorso formativo ed al fine del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing, è previsto il superamento di un esame teorico-pratico davanti ad una commissione, la cui composizione è definita ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 del d.p.g.r. 47/R/2003. Uno dei componenti della commissione, rappresentante dei docenti, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Coloro che esercitano attività di piercing partecipano ogni cinque anni ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è previsto lo svolgimento di un test finale. Gli obiettivi di competenza relativi al corso di aggiornamento si riferiscono alle unità formative dell'area igienico-sanitaria.

Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in piercing, intendono svolgere attività di tatuaggio, conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale. Per essere ammessi al superamento dell'esame finale è necessario lo svolgimento di un percorso formativo della durata di trecentotrenta ore per le competenze relative all'area tecnico-professionale di tecnico qualificato in tatuaggio. Il percorso formativo prevede esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte. Lo stage ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.

#### **4) Requisiti per cittadini extracomunitari**

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità o in fase di rinnovo, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

I permessi di soggiorno validi a tal fine sono i seguenti:

- permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- permesso di soggiorno per inserimento nel mercato di lavoro;
- permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare;
- permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 co. 1 *bis* e *ter* del T.U. In materia di immigrazione D.lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri;
- permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore;
- permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- permesso di soggiorno per attesa occupazione;

➤ permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 co. 6 l. n. 40/1998).

**D. RIFERIMENTI NORMATIVI DI CUI AL QUADRO C.**

**1. Requisiti oggettivi:** d.p.r. 380/2001; l.r. 1/2005; l. 447/1996; d.lgs. 152/2006; l.r. 89/1998; l.r. 20/2006; d.lgs. 81/2008; l. 46/1990; l.r. 28/2004 d.p.g.r. 47R//2007.

**2. Requisiti soggettivi morali (o di onorabilità):** l. 575/1965; T.U. emanato con r.d. 773/1931.

**3. Requisiti soggettivi professionali:** l.r. 28/2004; d.p.g.r. 47 R/2007; l. 580/1993; d.p.r. 581/1995

**4. Requisiti per cittadini extracomunitari:** d.lgs.286/1998; l.40/1998.